REGOLAMENTO (CEE) N. 1011/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1970

relativo a talune esigenze qualitative per le semole ed i semolini di granturco che devono essere utilizzati dall'industria della birra nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2), in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio (3), modificato per ultimo dal regolamento n. 852/67/CEE del 14 novembre 1967 (4), che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra nella Comunità ;

considerando che è opportuno precisare le caratteristiche ed in particolare i criteri di qualità e di purezza ai quali devono corrispondere i prodotti al fine di evitare che la restituzione sia concessa in modo indebito ad un prodotto avente l'apparenza delle semole e dei semolini di granturco, ma che costituisce una miscela tra questi e altri prodotti, quali farina o amido, garantendo in tal modo l'uniformità nella Comunità della concessione della suddetta restituzione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la concessione della restituzione alla produzione per il granturco utilizzato dall'industria maizicola per la fabbricazione di semole e semolini destinati all'industria della birra, le semole e i semolini devono corrispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per semole e semolini s'intendono i prodotti ottenuti durante il processo di macinazione del granturco che si presentano sotto forma di frammenti granulosi ad angoli vivi della mandorla del seme e che hanno una granulometria uniforme almeno per il 70 % del prodotto.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, nelle semole e nei semolini non possono esserci aggiunte di prodotti differenti da quelli ottenuti durante il normale processo di macinazione, come ad esempio amido o fecola, anche se scaldati, quellmehl o altri prodotti analoghi.

Articolo 3

Le semole e i semolini di granturco

1. devono avere un tenore in sostanze grasse riferito alla sostanza secca inferiore o uguale all'1,3 % in peso e un tenore in cellulosa grezza riferito alla sostanza secca inferiore o uguale allo 0,8 % in peso ;
2. devono avere una percentuale non superiore al 30 % che passi attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
3. devono contenere almeno il 5 % di prodotto che passi attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

Articolo 4

I metodi di controllo e di analisi necessari per l'applicazione del presente regolamento sono comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.
(4) GU n. 278 del 17. 11. 1967, pag. 1.